

La legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) alla tabella 1, autorizza un limite di impegno di 10 milioni di euro a partire dal 2003 fino al 2017 quale ulteriore rifinanziamento della citata legge 362/98 (3° triennio – 1° anno).

Il totale generale dei mutui che la Cassa DD.PP. è stata autorizzata a concedere ai sensi delle suddette leggi 430/91 e 23/96 ammonta ad euro 2.766.979.846,77.

Il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha poi disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Successivamente, con decreto 5 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, una parte dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003), è stata, tra l'altro, assegnata alla titolarità del Dicastero dell'economia e la restante è stata conservata in capo alla Cassa stessa.

In relazione a quanto sopra e in dipendenza dell'operazione di rinegoziazione eseguita il 31/12/2005 a carico dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (operazione che ha contemplato anche la capitalizzazione delle somme in conto interessi maturate alla data effetto della rinegoziazione, secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, non pagate al 31/12/2005), nell'anno finanziario 2007 sono state rimborsate rate di ammortamento mutui per un totale di euro 140.251.533,20 a valere sugli stanziamenti dei capitoli 2302 e 9552.

In conseguenza delle operazioni di rinegoziazione sopra specificate è emersa l'impossibilità di poter procedere all'esposizione dei dati contabili relativi ai capitoli di spesa interessati dalla normativa di cui trattasi.

Legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.

La legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante interventi per la ricostruzione dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, all'art. 1, comma 4, ha previsto che, per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994, con onere a carico del bilancio dello Stato.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7444, U.P.B. 3.2.10.3 .

Gli stanziamenti relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e 2006, pari complessivamente a € 12.915.000,00, sono stati interamente trasferiti sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel 2007 sul capitolo 7444 è stato disposto uno stanziamento di euro 2.583.000,00 interamente impegnato nel corso dell'anno finanziario.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7444

Leggi di riferimento L. 23/1/92, n.32

Modifiche intervenute nel 2007

Autorizzazioni complessive € 25,82

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	15,50
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	15,50
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	12,92
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	2,58
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	2,58
b) impegni assunti nel 2007	€	2,58
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	-
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	2,58
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	1,90
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	4,48
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 14 febbraio 1992, n. 185 - Art. 1**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale**

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge 15 ottobre 1981, n. 590, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n. 185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art. 1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla predetta legge 590/81 di 170 mld. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi viene stabilito che il medesimo fondo viene rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n. 8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, le relative somme affluiscono al conto corrente infruttifero n. 24101 aperto presso la Tesoreria Centrale e denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 mld. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (Legge di conversione del D.L. 328/94), recante "Disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L. 401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 mld. per il '93 e 25 mld. per il '94 a favore del Fondo di solidarietà;
- la legge Finanziaria '95 (Legge 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo per il 1995 di 350 mld.,
- la L. 35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 mld. per l'anno 1995,
- la L. F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 mld. per il '96;
- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 mld. per l'anno '96.

La legge 425/96 (Legge di conversione D.L. 20.6.96 n. 323) ha quindi previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno '96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 mld..

La legge finanziaria '97 (legge n. 663/96) indica 250 mld. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a lire 10 mld. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria 1998 (27.12.1997 n. 450) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 mld. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 mld.) ed assegna lire 400 miliardi a favore del Fondo per l'anno 1998. Nel corso dell'anno 1998 sono stati erogati con imputazione al capitolo di spesa n. 8317 lire 317 miliardi.

La legge finanziaria 1999 (23.12.1998 n. 449) ha quantificato in lire 280 miliardi l'autorizzazione di spesa per ciascun anno 1999 al 2001. Nel 1999 si è provveduto al pagamento, a carico del capitolo n. 8317, di lire 186.501.000.000 con decreto n. 456826 del 19.4.1999 di cui 83 milioni in conto residui 1998.

La legge n. 290 del 17.8.99 ha disposto una riduzione all'autorizzazione di spesa 1999 del cap. n. 8317 pari a lire 10 mld..

La legge finanziaria 2000 del 27.12.99 n. 488 ha assegnato lire 280 mld. a favore del fondo per l'anno 2000.

Nei primi mesi del 2000 si è provveduto al pagamento a carico del cap. n. 8130 (ex 8317) di lire 254.273.000.000 con decreto n. 620720 del 21.2.2000 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 1999. Con D.M. n. 624676 del 20.11.2000 sono stati erogati altri 25.727.000.000 a favore del fondo in questione, mentre la legge finanziaria 2001 del 23.12.2000 n. 388 ha stanziato lire 280 mld. per l'anno 2001.

Nei primi mesi del 2001 si è provveduto ad erogare a carico del cap. n. 8130 lire 280.000.000.000 con decreto n. 376862 del 13.2.2001 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 2000.

La legge 28.12.2001, n. 44 (legge finanziaria 2002) ha assegnato € 185.924.932,00 a favore del Fondo per l'anno 2002 e nello stesso anno si è provveduto ad erogare a carico del capitolo un importo totale di € 185.924.931,74 di cui € 85.989.557,24 in conto residui 2001.

Aggiungasi che nel corso del 2002 sono state approvate dal Parlamento le seguenti ulteriori leggi:

- Legge 8 agosto 2002, n. 178, la quale, all'art. 13, comma 4, per le imprese agricole, aventi i requisiti dallo stesso articolo previste, concede ulteriori benefici, da erogarsi secondo modalità e procedure previste dalla legge n. 185 del 1992 (Fondo di solidarietà nazionale), finanziati con un limite di impegno complessivo di € 18 milioni.

- Legge 13 novembre 2002, n. 256, di conversione del D.L. 13 settembre 2002, n. 200, art. 5, comma 2, che ha stabilito che alle imprese agricole danneggiate dagli eventi climatici dell'estate 2002 si applicano le procedure e le disposizioni di cui alla citata legge n. 185/1992, con una spesa di € 16.428.047,00 per il 2002 ed un limite di impegno quindicennale di € 11.000.000,00 a decorrere dallo stesso anno.

Sotto il profilo della gestione di bilancio dell'anno 2002, oltre ad avere effettuato il pagamento di cui sopra, è stata richiesta la conservazione degli importi di € 85.989.557,50, quale parte della competenza 2002 non pagata, di € 18.000.000,00 previsti dalla citata legge n.178/02 ed € 27.428.047,00 provenienti dalle leggi n.185/1992 e n.256/02.

Per i pagamenti da effettuare per le finalità di cui alle sopra indicate norme, la legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto per il 2003 un importo pari a € 118.000.000,00. Nel corso dell'anno a favore del Fondo di Solidarietà Nazionale (PG.1) sono stati erogati complessivi euro 135.000.000,00 di cui 21.582.395,50 in conto competenza e euro 113.417.604,50 in conto residui 2002. Sul P.G 2, a valere sul limite di impegno di € 18 milioni, residui del 2002, sono stati erogati in data 20 marzo 2003 e con successivi decreti, nel secondo semestre 2003, sono stati erogati ulteriori 9 milioni di euro, a completamento della quota annuale del limite di impegno sopra citato.

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2003 sono stati ulteriormente incrementati dalla legge 24 settembre 2003, n.268, di conversione del D.L. 24 luglio 2003, n. 192, che, all'art. 1, c. 1, ha previsto a favore del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole e cooperative danneggiate dalle calamità naturali del primo semestre 2003, un limite di impegno quindicennale per € 14.108.000,00 a decorrere dallo stesso anno, nonché uno stanziamento di ulteriori € 32.000.000,00 da corrispondere nel medesimo anno. A tali previsioni è stato fatto fronte con variazioni di bilancio per pari importo. Alla chiusura dell'esercizio 2003, gli importi in questione non erogati sono stati conservati in bilancio portando l'ammontare complessivo dei residui ad euro 151.525.604,00.

Con legge finanziaria e legge di bilancio 2004 il capitolo 7411 è stato poi dotato di complessivi euro 143.108.000,00 per l'anno in discorso.

Di tale stanziamento ridotto nel corso dell'anno con variazione di bilancio pari ad euro 50.000.000,00, è stato erogato l'importo di € 21.582.395,50.

Nel 2004, inoltre, i residui di provenienza 2003 sono stati ridotti con variazioni di bilancio per euro 73.108.000,00 e pagati per euro 78.417.604,50.

Corre l'obbligo di sottolineare che influisce notevolmente sulla gestione del capitolo 7411 la legislazione vincolistica vigente in materia giuridico – contabile per il rispetto del Patto di stabilità interno, la quale stabilisce che, ai fini di poter effettivamente provvedere ai pagamenti di stanziamenti iscritti nel bilancio statale come limiti di impegno, si osservi un puntuale e rigido rispetto della necessaria previa stipula della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata.

Pertanto, tenuto conto delle difficoltà riscontrate da parte degli Enti territoriali beneficiari nell'ottenere, da parte del sistema bancario, la possibilità di stipulare mutui impegnando il valore attualizzato quindicennale degli stanziamenti annuali di tali limiti di impegno, detta erogazione per euro 100.000.000,00 è stata effettuata a valere esclusivamente sulla dotazione del PG1 del capitolo 7411, i cui stanziamenti non costituiscono limiti di impegno.

Conseguentemente, alla fine dell'esercizio finanziario 2004, non essendosi potuti pagare ulteriori importi, si è provveduto ad impegnare le somme rimaste iscritte in bilancio a valere sui piani di gestione sottostanti, tutti istituiti e/o integrati in base a norme di legge autorizzative di limiti di impegno:

- € 28.417.604,50 – legge n. 185/92 – (PG1, non corrisposto per mancanza di dotazione di cassa);

- € 32.108.000,00 – legge n. 178/02 – (PG2);

- € 11.000.000,00 – legge n. 256/02 – (PG3),

il tutto per un importo complessivo di € 71.525.604,50.

Per il 2005 è stata stanziata in bilancio la somma di € 93.108.000,00, successivamente, integrata di € 50.900.000,00.

Successivamente il D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 29 aprile 2005, n. 71, concernente interventi urgenti nel settore agroalimentare, attuativo di quanto disposto dal D.Lgs. 29/3/2004, n. 102, quest'ultimo emanato in applicazione della legge delega 7/3/2003, n. 38, ha tra l'altro previsto all'art. 1, c. 3 e c. 3 bis che nei territori colpiti da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'art. 2 della legge 14/1/1992, n. 185, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possa realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni e delle province autonome a valere sui limiti di impegno assegnati a ciascuna delle regioni con la ripartizione degli stanziamenti recati dalle già citate leggi istitutive dai limiti d'impegno in alto citati. Le quote di finanziamento derivanti dalle suddette aperture di credito vengono corrisposte annualmente alla Cassa depositi e prestiti. dal Ministero dell'economia e delle finanze

Per quanto riguarda il Piano di Gestione 1, su cui affluiscono le somme destinate esclusivamente al Fondo di Solidarietà Nazionale si fa presente che l'articolo 1 comma 84 della legge n. 311/2004 dispone che il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004 ,n. 102 venga così modificato “ Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria “ e pertanto le somme affluiranno al piano di gestione 1 su riassegnazione di importi versati dalla Protezione Civile al capitolo 2368 Capo X.

Lo stanziamento di bilancio 2006 di € 43.108.000,00, integrato successivamente di € 49.500.000,00 è stato complessivamente pari ad € 92.608.000,00.

In relazione alle disponibilità di bilancio, nel corso dell'anno 2006, si è provveduto a pagare sul capitolo 7411 gli importi complessivi di € 52.244.500,00 in conto competenza ed € 64.915.600,00 in conto residui di cui € 49.500.000,00 in conto competenza a valere sul PG 1, € 29.888.600,00 in conto residui a valere sul PG 2, € 2.744.500,00 in conto competenza ed € 22.000.000,00 in conto residui a valere sul PG 3, nonché, € 13.027.000,00 in conto residui a valere sul PG.4. Si è provveduto inoltre ad impegnare il rimanente stanziamento di competenza pari ad € 40.363.500,00 e la somma di €. 1.081.000,00 proveniente dal 2005.

Lo stanziamento iniziale dell'anno 2007 pari ad euro 43.108.000,00 è stato successivamente integrato di euro 49.104.000,00 per un totale di euro 92.212.000,00.

Nel corso dell'anno in questione sono stati predisposti, sul capitolo 71411 pagamenti per complessivi euro 89.774.000,00 così suddivisi:

Piano di gestione 1 euro 49.104.000,00 in conto competenza

Piano di Gestione 2 euro 15.780.000,00 in conto residui

Piano di Gestione 3 euro 10.930.700,00 di cui euro 2.744.500,00 in conto competenza ed euro 8.186.200,00 in conto residui

Piano di Gestione 4 euro 13.960.000,00 in conto residui .

Si è provveduto, inoltre, ad impegnare la rimanente competenza 2007, pari ad euro 40.363.500,00 sui diversi Piani di Gestione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7411

Leggi di riferimento L. 15/10/81 n. 590 – L. 14/2/92 n. 185 –
D.lgs n.102/2004

Modifiche intervenute nel 2007

Autorizzazioni complessive 2.997,69

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	2.393,83
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	2.284,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	2.256,63
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	75,33
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	61,88
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007	€	92,21
b) impegni assunti nel 2007	€	92,21
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	127,39 (*)
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	40,37
f) residui di stanziamento nel 2007	€	
g) perenzioni nel 2007	€	
(*) importo comprensivo di trasportati lettera "A" euro 37,61		

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	1,54
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	1,54
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	51,85
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	88,24

Legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successivi rifinanziamenti.**Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (cap. 7270).**

L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", ha previsto, al comma 1, che:

- "Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 2003 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 2004, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.";

e, al comma 2, tra l'altro, che:

- "Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto è autorizzata a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato."

Inoltre, l'articolo 2, comma 3, della ripetuta legge 5 febbraio 1992, n. 139, ha previsto che: "Per gli interventi di competenza della Regione Veneto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5 della presente legge."

La legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), ha rinviato, dall'anno 1994 all'anno 1995, la decorrenza del sopra citato limite di impegno quindicennale di lire 35 miliardi.

La legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), ha rinviato, dall'anno 1995 all'anno 1996, la decorrenza del ripetuto limite di impegno quindicennale di lire 35 miliardi.

L'articolo 7 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.", ha previsto, al comma 1, che:

- "In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di ulteriori lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2.";

e al comma 2, tra l'altro, che:

- "I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto."

L'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, recante "Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa", ha previsto, al comma 1, che:

- "per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2";

al comma 2, tra l'altro, che:

- “i limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto”.

L'articolo 1, comma 7, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, recante “Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia”, ha previsto che: “Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, rispettivamente ripartiti in ragione: di lire 16 miliardi e di lire 19 miliardi per interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 8 miliardi e di lire 12 miliardi per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 20 miliardi e di lire 15 miliardi per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3 miliardi e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Università Cà Foscari; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza della provincia di Venezia”.

L'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Rifinanziamento dei programmi di investimento”, ha previsto che: “Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori”.

Con deliberazione 8 marzo 1999, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ha individuato i soggetti beneficiari assegnando alla Regione Veneto limiti di impegno quindicennali di lire 22 miliardi con decorrenza dal 1999, di lire 6 miliardi con decorrenza dal 2000 e di lire 10 miliardi con decorrenza dal 2001, per la contrazione di mutui destinati al proseguimento del finanziamento degli interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 139.

L'articolo 54, comma 1 - tabella 3, punto 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”, ha previsto che: “Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992, alla legge n. 798/1994, articolo 3, primo comma, alla legge n. 295/1998, articolo 3, comma 2, e alla legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera b), sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002.”.

Con verbale del 12 luglio 2000, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ha individuato i soggetti beneficiari assegnando alla

Regione Veneto limiti di impegno quindicennali di lire 15,5 miliardi con decorrenza dal 2001 e di lire 15 miliardi con decorrenza dal 2002, per la contrazione di mutui destinati al proseguimento del finanziamento degli interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 139.

L'articolo 144, comma 1 - tabella 1, riga 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", ha previsto che: "Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992, alla legge n. 798/1994, articolo 3, primo comma, alla legge n. 295/1998, articolo 3, comma 2, e alla legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera b), sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 14.977.250,07 (lire 29 miliardi) dall'anno 2002 ed euro 25.822.844,95 (lire 50 miliardi) dall'anno 2003."

L'articolo 45, comma 1, tabella 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto che: "Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992, alla legge n. 798/1994, articolo 3, primo comma, alla legge n. 295/1998, articolo 3, comma 2, e alla legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera b), sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 10.165.000,00 dall'anno 2002, di euro 15.494.000,00 dall'anno 2003 ed euro 30.987.000,00 dall'anno 2004."

Con verbale del 6 dicembre 2001, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ha individuato i soggetti beneficiari assegnando alla Regione Veneto limiti di impegno quindicennali di euro 3.692.666,83 (lire 7,15 miliardi) con decorrenza dal 2002 e di euro 7.305.282,84 (lire 14,145 miliardi) con decorrenza dal 2003, ai sensi della legge n. 388/2000, e limiti di impegno quindicennali di euro 3.254.000,00 con decorrenza dal 2002, di euro 4.932.000,00 con decorrenza dal 2003 e di euro 9.007.000,00 con decorrenza dal 2004, ai sensi della legge n. 448/2001, per la contrazione di mutui destinati al proseguimento del finanziamento degli interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 139.

Con verbale del 4 febbraio 2003, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nel prendere atto che la Regione Veneto ha rinunciato ad una quota pari al 7,5% dei limiti di impegno quindicennali ad essa assegnati con il suddetto verbale del 6 dicembre 2001, in favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per le necessità derivanti dal restauro e mantenimento di immobili religiosi, ha indicato che la quota parte dei suddetti limiti di impegno pari al 7,5% (euro 2.116.000,00) è stata decurtata dal limite di impegno di euro 7.305.282,84 decorrente dall'anno 2003, ai sensi della legge n. 388/2000, per cui lo stesso limite di impegno si riduce ad euro 5.189.282,84.

In relazione a quanto sopra, la Regione Veneto ha stipulato con vari Istituti di credito n. 18 contratti di mutuo a valere sulle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno previsti dalle suddette leggi.

I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo 7270 e per il 10% sul capitolo 7271.

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei suddetti mutui, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1993, è stato istituito il capitolo 7864 (ora 7270) con uno stanziamento di lire 32,85 miliardi (euro

16,97 milioni) sia in termini di competenza che di cassa. Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di lire 32,85 miliardi (euro 16,97 milioni) è stata impegnata.

Nell'anno 1994 sul capitolo 7864 (ora 7270) è stata stanziata la somma di lire 32,85 miliardi (euro 16,97 milioni) sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di lire 32,85 miliardi (euro 16,97 milioni). Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di lire 32,85 miliardi (euro 16,97 milioni) è stata impegnata.

Nell'anno 1995 sul capitolo 7864 (ora 7270) è stata stanziata la somma di lire 32,85 miliardi (euro 16,97 milioni) sia in termini di competenza che di cassa. Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di lire 32,85 miliardi (euro 16,97 milioni) è stata impegnata.

Nell'anno 1996 sul capitolo 7864 (ora 7270) è stata stanziata la somma di lire 67,34 miliardi (euro 34,78 milioni) in termini di competenza e di lire 133,04 miliardi (euro 68,71 milioni) in termini di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di lire 45,00 miliardi (euro 23,24 milioni). E' stato effettuato il pagamento dell'importo di lire 4,38 miliardi (euro 2,26 milioni) in conto residui ed è stata impegnata la citata somma di lire 67,34 miliardi (euro 34,78 milioni).

Nell'anno 1997 sul capitolo 7864 (ora 7270) è stata stanziata la somma di lire 90,30 miliardi (euro 46,63 milioni) in termini di competenza e di lire 123,15 miliardi (euro 63,60 milioni) in termini di cassa. E' stato effettuato il pagamento dell'importo di lire 26,29 miliardi (euro 13,58 milioni) in conto residui ed è stata impegnata la citata somma di lire 90,30 miliardi (euro 46,63 milioni).

Nell'anno 1998 sul capitolo 7864 (ora 7270) è stata stanziata la somma di lire 100,20 miliardi (euro 51,75 milioni) sia in termini di competenza che di cassa. Gli stanziamenti di competenza e cassa sono stati integrati, rispettivamente, per gli importi di lire 7,20 miliardi (euro 3,72 milioni) e di lire 61,38 miliardi (euro 31,70 milioni). Sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di lire 161,57 miliardi (euro 83,44 milioni) in conto residui ed è stata impegnata la somma di lire 107,40 miliardi (euro 55,47 milioni).

Nell'anno 1999 sul capitolo 7864 (ora 7270) è stata stanziata la somma di lire 118,20 miliardi (euro 61,04 milioni), sia in termini di competenza che di cassa. Gli stanziamenti di competenza e di cassa sono stati integrati per l'importo di euro 19,80 miliardi (euro 10,23 milioni). Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro lire 36,50 miliardi (euro 18,85 milioni) in conto residui ed è stata impegnata la somma di lire 138,00 miliardi (euro 71,27 milioni).

Nell'anno 2000 sul capitolo 7585 (ora 7270) è stata stanziata la somma di lire 143,40 miliardi (euro 74,06 milioni), sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di lire 18,25 miliardi (euro 9,43 milioni). Sono stati effettuati pagamenti per l'importo di lire 74,65 miliardi (euro 38,56 milioni) in conto residui ed è stata impegnata la citata somma di lire 143,40 miliardi (euro 74,06 milioni).

Nell'anno 2001 sul capitolo 7585 (ora 7270) è stata stanziata la somma di lire 152,40 miliardi (euro 78,71 milioni), sia in termini di competenza che di cassa. Gli stanziamenti di competenza e di cassa sono stati integrati, rispettivamente, per gli importi di lire 13,95 miliardi (euro 7,20 milioni) e di lire 32,20 miliardi (euro 16,63 milioni). Sono stati effettuati pagamenti per l'importo di lire 96,57 miliardi (euro 49,87 milioni) in conto residui ed è stata impegnata la somma di lire 166,35 miliardi (euro 85,91 milioni).

Nell'anno 2002 sul capitolo 7270 è stata stanziata la somma di euro 92,88 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Gli stanziamenti di competenza e di cassa sono stati integrati, rispettivamente, per gli importi di euro 6,97 milioni e di euro 79,85 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 99,83 milioni, di cui euro 92,88 milioni in conto residui ed euro 6,97 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 92,88 milioni.

Nell'anno 2003 sul capitolo 7270 è stata stanziata la somma di euro 110,15 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di competenza è stato ridotto di euro 2,12 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 110,15 milioni, di cui euro 66,72 milioni in conto residui ed euro 43,43 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 64,60 milioni.

Nell'anno 2004 sul capitolo 7270 è stata stanziata la somma di euro 116,14 milioni sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di euro 38,24 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 154,38 milioni, di cui euro 85,03 milioni in conto residui ed euro 69,35 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 46,79 milioni.

Nell'anno 2005 sul capitolo 7270 è stata stanziata la somma di euro 116,14 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di euro 47,57 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 126,68 milioni, di cui euro 89,65 milioni in conto residui ed euro 37,03 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 79,11 milioni.

Nell'anno 2006 sul capitolo 7270 è stata stanziata la somma di euro 116,14 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di euro 86,00 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 149,21 milioni, di cui euro 106,25 milioni in conto residui ed euro 42,96 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 73,18 milioni.

Nell'anno 2007 sul capitolo 7270 è stata stanziata la somma di 116,14 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di euro 9,97 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 126,11 milioni, di cui euro 68,69 milioni in conto residui ed euro 57,42 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 58,72 milioni.

Nell'anno 2008 sul capitolo 7270 è stata stanziata la somma di 82,90 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di euro 25,51 milioni. Nel primo semestre sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 86,82 milioni, di cui euro 55,33 milioni in conto residui ed euro 31,49 in conto competenza. Nel secondo semestre è previsto il pagamento della somma di euro 66,50 milioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7270

Leggi di riferimento: Legge 05.02.1992, n. 139.

Modifiche intervenute nell'anno 2007

Autorizzazioni complessive: 1.746,00 milioni di euro

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007:	€	1.091,46
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007:	€	1.071,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007:	€	972,93
d) economie a tutto il 31.12.2007:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007:	€	98,59
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007:	€	19,94

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	116,14
b) impegni assunti nel 2007:	€	116,14
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	126,11
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	58,72
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	19,94

Esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	31,49
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	86,82
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	51,41
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	94,67

Legge 24 febbraio 1992, n. 225**Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile**

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, come successivamente modificata ed integrata, ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

A seguito, dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dall'anno 2002, il capitolo n. 7447, U.P.B. 3.2.10.3.

Gli stanziamenti dal 2002 al 2005 sono stati pari ad euro 2.229.784.381,00 di cui euro 2.217.389.555,00 trasferiti sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed euro 12.394.826,00 conservati in bilancio.

Lo stanziamento del 2006 è stato di euro 546.580.000,00. Nel corso dell'anno sono stati effettuati trasferimenti, sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi € 546.580.000,00 di cui euro 534.185.174,00 a valere sulla competenza 2006 e euro 12.394.826,00 sui residui 2004. La restante competenza di euro 12.394.826,00 è stata impegnata al termine dell'esercizio finanziario.

Nel 2007 è stato disposto sul capitolo 7447 uno stanziamento di euro 542.287.000,00 interamente impegnato al termine dell'esercizio finanziario. Nel corso dell'anno è stato effettuato il trasferimento di euro 12.394.826,00, sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sui residui del 2006.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7447
Leggi di riferimento	L. 24/2/1992, n.225
Modifiche intervenute nel 2007	
Autorizzazioni complessive	€ 4.636,41

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	3.318,65
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	3.318,65
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	2.788,75
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	542,29
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007	€	542,29
b) impegni assunti nel 2007	€	542,29
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	12,39
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	542,29
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	535,17
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-